

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2303

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA**

Modifica al comma 186-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010), inserito dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42

*Presentata il 15 aprile 2014*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La riforma del servizio idrico integrato, inteso quale organizzazione della gestione dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura e di depurazione, è stata introdotta dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), cosiddetta « legge Galli », ed è stata in seguito disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Per il raggiungimento degli obiettivi posti dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è stata prevista la riorganizza-

zione complessiva delle strutture di programmazione e di gestione con la costituzione di nuovi soggetti istituzionali: le Autorità d'ambito.

Tali Autorità, ai sensi dell'articolo 148 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, sono costituite in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO) delimitato dalla competente regione; ad esse partecipano obbligatoriamente, ai sensi del medesimo articolo, gli enti locali che fanno parte del territorio.

La regione Liguria ha provveduto a suddividere il territorio regionale negli

ATO di cui alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

Compito fondamentale di tali Autorità era quello di organizzare il servizio idrico integrato e di affidarne la gestione a un soggetto gestore.

L'applicazione, prima, della legge Galli e, in seguito, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con la creazione degli ATO e l'affidamento del servizio al gestore unico, ha prodotto, nelle montagne della regione Liguria, un aumento sproporzionato delle tariffe a danno dei cittadini, senza un significativo aumento degli investimenti sulla rete idrica, peraltro già in buone condizioni, grazie anche agli investimenti effettuati in passato dalle singole amministrazioni.

La legge 26 marzo 2010, n. 42, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) ha inserito l'articolo 1, comma 1-*quinquies*, che introduce il comma 186-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), che recita «(...) sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (...)».

Il soppresso articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabiliva, al comma 5, che pur «restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio integrato, e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente».

Originariamente, attraverso l'articolo 148 il legislatore intendeva introdurre una norma in grado di riconoscere ai comuni fino a 1.000 abitanti, che rappresentano molte volte territori economicamente svantaggiati, la possibilità di gestire in proprio il servizio idrico integrato dove l'acqua rappresenta spesso la principale se non l'unica risorsa certa.

A seguito della gestione del servizio da parte dell'ATO non è conseguito un apprezzabile miglioramento dei servizi erogati ma, al contrario, un significativo aumento dei costi delle tariffe; inoltre, molte delle società chiamate a gestire dette risorse hanno prodotto debiti con conseguenze negative sulle regioni, sugli enti locali, sull'utenza e sui propri dipendenti.

La gestione delle risorse idriche rappresenta un enorme patrimonio economico e culturale, frutto di sacrifici e di tanta dedizione delle generazioni passate, che spesso con enormi sacrifici hanno realizzato senza aiuti gli acquedotti che oggi servono molti paesi.

Alla luce di quanto sopra si rende necessario reintrodurre la norma troppo frettolosamente soppressa, ampliando la sua applicazione ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti consentendo loro di gestire direttamente il servizio idrico integrato.

Pertanto si rende necessario modificare l'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

PROPOSTA DI LEGGE  
D'INIZIATIVA REGIONALE

—

ART. 1.

1. Dopo il secondo periodo del comma 186-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, inserito dall'articolo 1, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è inserito il seguente: « In ogni caso l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane o delle unioni di comuni, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato e previo consenso dell'ente regione ».

€ 1,00



\*17PDL0020580\*